

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

DI BUDRIO

Sentenza a verbale art. 281 sexies cpc

Sent. 158/12

Processo verbale della causa civile

R.G. 147/11

tra

Cron. 447/11~~XXXXXXXXXX~~ avv. B. CarboniRep. 654/12

e

~~XXXXXXXXXX~~ avv. M. Bordon

con la chiamata in causa di

FONDIARIA SAI - F.G.V.S., avv. ~~XXXXXX~~

in punto a: risarcimento danni da incidente stradale

Successivamente oggi 19 dicembre 2012 alle ore 10.50 nell'ufficio suddetto, davanti alla dott.ssa Maria Grazia Parenti, è comparso l'avv. Carboni che nell'interesse dell'attore rassegna le seguenti conclusioni: "in via preliminare, respingere le eccezioni sollevate da Fondiaria-Sai S.p.a. FGVS perché infondate in fatto e diritto; nel merito, in via principale, ritenere fondata la domanda attorea e conseguentemente, accertato il fatto e il nesso causale tra fatto e danno, condannare Fondiaria-Sai S.p.a. FGVS, al pagamento in favore dell'attore delle somme relative al ristoro di tutti i danni materiali subiti, nella misura indicata in narrativa o nella misura, anche diversa, che risulterà provata e di giustizia all'esito dell'istruttoria, oltre rivalutazione e interessi legali dal di del dovuto al saldo, dedotta la franchigia di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad IVA, CPA e 12,5% T.P.F."

Per la convenuta ~~XXXXXXXXXX~~ è presente l'avv. ~~XXXXXX~~ in sostituzione dell'avv. Bordon, come da delega che deposita, che nell'interesse della predetta rassegna le seguenti conclusioni: " respingere le eccezioni preliminari sollevate da Fondiaria-Sai S.p.a. FGVS perché infondate in fatto e diritto; nel merito, in via principale, ritenere fondata la domanda attorea e conseguentemente, accertato il fatto e il nesso causale tra fatto e danno,

condannare Fondiaria-Sai S.p.a. FGVS, al pagamento in favore di ~~_____~~ delle somme relative al ristoro di tutti i danni subiti, nella misura indicata in narrativa o nella misura, anche diversa, che risulterà provata e di giustizia all'esito dell'istruttoria, oltre rivalutazione e interessi legali dal di del dovuto al saldo, dedotta la franchigia di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad IVA, CPA e 12,5% T.P.F."

Per la chiamata in causa Fondiaria-Sai F.G.V.S. è presente l'avv. ~~_____~~ in sostituzione dell'avv. ~~_____~~, giusta delega che deposita, che nell'interesse della predetta rassegna le seguenti conclusioni: "In via principale accertata l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda svolta da parte convenuta nei confronti della terza chiamata, per l'effetto, rigettare la relativa domanda; nel merito, respingere la domanda attorea e quella svolta in via riconvenzionale nei confronti del FGVS da parte della sig. ~~_____~~ in quanto infondata in fatto e in diritto per le motivazioni di cui in narrativa. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa."

Tutti i difensori depositano nota spese.

Discussa la causa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 sexies cpc il G.d.P. pronuncia la seguente sentenza:

MOTIVI DELLA DECISIONE

In ordine alle eccezioni preliminari svolte da Fondiaria Sai FGVS osserva il giudice come la stessa sia stata chiamata in causa dalla convenuta ~~_____~~ quale soggetto effettivamente e direttamente obbligato, ex art. 283 Cod. Ass, in quanto i danni esistenti sulla Seat Altea di proprietà dell'attore ~~_____~~ e utilizzata, nel frangente, dalla sig.ra Caporetti, sarebbero stati causati in via esclusiva dalla colpevole condotta di guida del conducente di un furgone Fiat Fiorino, non identificato, che nella tarda serata dell'11 dicembre 2009 invadeva parzialmente la corsia di marcia percorsa dalla sig.ra ~~_____~~ lungo la via San Vitale in comune di S. Agata sul Santerno (RA), in prossimità della

intersezione con le vie Piratello e Pedernana; dopo la collisione detto veicolo si era allontanato senza fermarsi, tanto che non era stato possibile neppure rilevarne la targa. Risulta quindi, in astratto, la legittimazione passiva del Fondo Garanzia Vittime della Strada, in quanto dalla collisione si assumevano derivate lesioni personali gravi alla conducente ~~XXXXXX~~, e danni materiali all'auto di proprietà (esclusiva, docc. 1 fasc. attoreo e 15 fasc. convenuta) del sig. ~~XXXXXX~~. La chiamata in causa veniva tempestivamente richiesta dalla convenuta ed autorizzata dal Giudice di Pace, ritenuta positivamente la comunanza di causa prevista dall'art. 106 c.p.c.,. Inoltre, in aggiunta alla domanda di identificazione del responsabile con riferimento alla domanda attorea, anche la parallela domanda svolta in via autonoma dalla ~~XXXXXX~~ di risarcimento dei propri danni subiti nel sinistro de quo, risulta ammissibile ex art. 104 c.p.c..

Pacifico in giurisprudenza che la domanda dell'attore si estende automaticamente nei confronti del terzo chiamato quale unico obbligato nei confronti dello stesso; né la situazione muterebbe sottolineando la (parziale) diversità di causa pretendi (il ~~XXXXXX~~ ha citato la ~~XXXXXX~~ sia quale conducente, ex art. 2054 c.c., sia quale custode del veicolo, ex art. 2051 c.c.) in quanto in ogni caso l'attore ha espressamente dichiarato la estensione della propria domanda risarcitoria nei confronti dell'attore (ex multis, Cass. 13374/07 e 20610/11).

Nel merito, la esistenza storica del sinistro, la dinamica dello stesso, la legittimazione passiva del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, l'attribuzione della responsabilità causale e il riconoscimento del rapporto eziologico tra il sinistro ed i danni (materiali e personali) lamentati dai sigg. ~~XXXXXX~~ e ~~XXXXXX~~, risultano affidati alla complessiva valutazione di diversi elementi di prova:

1) la dichiarazione del teste ~~XXXXXX~~ che seguiva da vicino l'auto condotta dalla ~~XXXXXX~~ e che ha visto la manovra di parziale invasione della carreggiata opposta, in uscita da una



rotatoria, da parte del Fiorino che circolava nella direzione opposta a quella tenuta della convenuta.

Il rapporto affettivo esistente tra il teste e la sig.ra [REDACTED] (sorella della sua compagna) e del di lei marito Davide [REDACTED] inducono a non ritenere sufficiente, sul piano probatorio, tale deposizione; ma d'altro canto la dinamica del sinistro riportata dal teste appare coerente e compatibile con i danni riportati dalla vettura attorea, come evidenziati dalle fotografie in atti.

Ed è altresì credibile che, proprio in ragione di tale rapporto affettivo, il sig. [REDACTED] abbia seguito in auto la sig.ra [REDACTED], sola con una figlia piccola ([REDACTED] di due anni e mezzo), vista l'ora tarda e il periodo invernale (le 21 circa del mese di dicembre), quanto meno nel tratto di strada più lontano (e quindi meno conosciuto) dalla residenza della signora, ovvero fino all'inizio della trasversale di Pianura che dalla Via San Vitale porta direttamente a Budrio (cfr. dep. Bertini, ud. 23.5.12).

- 2) la documentazione fotografica in atti: i segni bianchi lasciati lungo tutta la fiancata sinistra della Seat Altea sono compatibili proprio con una collisione *di striscio* tra le auto, in quanto circolanti in direzione opposta: lo specchietto laterale risulta violentemente introflesso, tanto da segnare il vetro laterale; se le auto si fossero urtate viaggiando nella stessa direzione, lo specchietto sarebbe stato estroflesso, colpendo la porzione di vetro posta anteriormente al finestrino dello sportello, parte che invece risulta priva di danni.
- 3) la denuncia presentata ai Carabinieri di Budrio, attestante la serietà delle dichiarazioni rese dalla sig.ra Caporetti, che non ha esitato a sottoporre l'accaduto al vaglio di (eventuali) indagini investigative. In proposito, si ritiene l'irrilevanza della mancata indicazione del teste Bertini (Cass. 9939/2012).
- 4) la visita presso il Pronto Soccorso nella successiva mattina del 12 dicembre 2009;


attestante la effettiva presenza di alterazione della salute della sig.ra ~~XXXXXX~~, in un periodo di tempo immediatamente conseguente al sinistro.

Nessuno di questi elementi costituisce, se in sé considerato, prova sufficiente, ma nel loro complesso possono essere valutati come indizi gravi, precisi e concordanti.

Si aggiunge poi la considerazione della assoluta verosimiglianza della ricostruzione cinematica fornita dagli istanti e dal teste ~~XXXXXX~~, un'auto che proceda a forte velocità (cfr. denuncia ai Carabinieri) nell'uscire da una rotonda può non tenere la strada, allargando la propria traiettoria fino ad occupare parzialmente la corsia opposta; e d'altra parte, se fosse stata la sig.ra ~~XXXXXX~~ a circolare oltre la linea di mezzzeria, causando essa stessa (o concorrendo a causare) il sinistro, difficilmente il Fiat Fiorino avrebbe proseguito la corsa, ma si sarebbe fermato, per rilevare i dati della Seat e avanzare a sua volta domanda di risarcimento. Anche la "fuga" del Fiorino, in definitiva, depone a favore della fondatezza della domanda attorea.

Ritenuto, pertanto, sufficientemente provato come il sinistro sia avvenuto per responsabilità esclusiva di una vettura (tipo Fiat Fiorino) rimasta non identificata, risulta legittima la richiesta di risarcimento svolta nei confronti di Fondiaria-Sai, quale impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime della Strada, ex art. 283 Cod. Ass.

Per quanto riguarda la liquidazione dei danni, il prolungarsi dello stato di malattia della sig.ra ~~XXXXXX~~ oltre i 40 giorni (cfr. certificati medici in atti) qualifica come "gravi" le lesioni dalla stessa riportate, anche se la presenza di postumi invalidanti di misura pari al 4-5 %, come valutati dal dott. ~~XXXXXX~~, appare oggettivamente spropositata alla dinamica del sinistro, la vis lesiva del quale, trattandosi di urto tangenziale, non potrebbe avere (e di fatto non ha) causato fratture o traumi particolari. Considerate le spese mediche sostenute, il lungo periodo di invalidità temporanea documentato in atti, l'apprensione causata dallo scontro in ora notturna e con la figlia piccola in auto, i disagi ed il dolore nel periodo di



malattia, appare equo l'importo richiesto di euro 1.500,00 per danno patrimoniale e biologico, ai quali si aggiungono euro 300,00 per danno morale, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del sinistro al saldo.

Quanto al danno attoreo, le riparazioni indicate nel preventivo in atti (doc. 4) appaiono tutte riferibili al sinistro de quo, risultando dalle foto in atti come, oltre alla rottura dello specchietto laterale, sia rimasta danneggiata tutta la fiancata laterale sinistra, nelle parti anteriore e posteriore. Il costo orario indicato in preventivo appare congruo rispetto ai prezzi notoriamente applicato su piazza, e verosimile la necessità di quattro giorni di lavoro. Considerato che una parte del lavoro è già stata effettuata, per consentire all'auto di circolare in regola con le norme del Codice della Strada, si presume che sarà necessario, per il ripristino della carrozzeria della vettura, un fermo tecnico di soli tre giorni, liquidabili in via equitativa in complessivi euro 100,00, in mancanza di diversa prova in merito. Può quindi ritenersi fondata la valutazione del danno in complessivi euro 1.800,00, come da dichiarazione a verbale ud. 23.5.12; somma dalla quale dovrà detrarsi la franchigia di legge di euro 500,00.

Le spese di assistenza stragiudiziale, in mancanza di diversa prova, possono riconoscersi per ciascun coniuge, nella misura di euro 200,00 oltre accessori di legge.

Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri del D.M. 140/2012 (Cass. SS.UU. n 17406/12).

P.Q.M.

Il Giudice di Pace adito, ogni altra domanda ed eccezione respinta

- dichiara tenuta e pertanto condanna Fondiaria-Sai spa Fondo Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., al rimborso:
 - a) a favore di ~~XXXXXXXXXX~~, dell'importo di euro 1.300,00, oltre interessi e rivalutazione; delle spese legali relative alla fase stragiudiziale per l'importo di euro 200,00, oltre accessori di

legge; delle spese legali della presente causa che liquida in euro 125,01 per spese ed euro 800,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge;

b) a favore di ~~XXXXXXXXXX~~ dell'importo di euro 1.500,00 oltre interessi e rivalutazione, nonché delle spese legali relative alla fase stragiudiziale per l'importo di euro 200,00, oltre accessori di legge; delle spese legali della presente causa che liquida in euro 21,77 per spese ed euro 1.000,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge.

Del ché è data lettura in udienza.

~~IL GIUDICE DI PACE~~

e per altri € 200,00?